

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 11 del 26/07/2021

COMUNE DI MASSA FERMANA

Oggetto: **Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale**

PREMESSA

Con Deliberazione n.14 del 28/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023.

Con Deliberazione n. 16 del 11/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020, determinando un risultato di amministrazione di euro **253.748,75** così composto:

fondi accantonati	per euro 70.240,92;
fondi vincolati	per euro 109.292,46;
fondi destinati agli investimenti	per euro 778,35;
fondi disponibili	per euro 73.437,02;

Alla data attuale sono state assunte le seguenti Deliberazioni di variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023:

Deliberazione Consiglio Comunale n.21 del 24/06/2021 58 avente ad oggetto: Approvazione variazione di Bilancio al Bilancio di Previsione 2021/2023;

Deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 11/05/2021 avente ad oggetto: Variazione al bilancio di Previsione 2021;

Alla data attuale è stato applicata al Bilancio la somma di €. 42.585,85 di parte vincolata risultante dal rendiconto 2020.

In data 21/07/2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.



Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;



- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Collegio/Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.



Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, come segue:

VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE

ANNO 2021

Parte prima entrata

Variazioni in aumento	€ 17.259,04	
Variazioni in diminuzione		€ 2.000,00

Parte seconda spesa

Variazioni in aumento		€ 22.245,04
Variazioni in diminuzione	€ 6.986,00	

Torna il pareggio	€ 24.245,04	€ 24.245,04
-------------------	-------------	-------------

VARIAZIONI DI PARTE CAPITALE

ANNO 2021

Parte prima entrata

Variazioni in aumento	€ 83.120,17	
Variazioni in diminuzione		€ 43.120,17

Parte seconda spesa

Variazioni in aumento		€ 40.000,00
Variazioni in diminuzione	€ ==	

Torna il pareggio	€ 83.120,17	€ 83.120,17
-------------------	-------------	-------------

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	137.605,57	Titolo I	365.841,05
Titolo II	238.205,64	Titolo II	102.733,32
Titolo III	46.723,42	Titolo III	0,00



Titolo IV	174.374,89	Titolo IV	0,00
Titolo V	0,00	Titolo V	0,00
Titolo VI	603,38	Titolo VII	29.448,95
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	36.564,97		
TOTALE	634.077,87	TOTALE	498.023,32

Alla data del 21/07/2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 335.477,07 (perc. 52,91%);
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 226.620,66(perc. 44,70%).

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

CONCLUSIONE

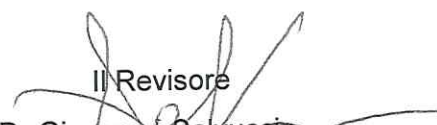
Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 19/07/2019.;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto

Lì, 26/07/2021


 Il Revisore
 Dr Giuseppe Salvucci